

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6674 del 19/11/2025
Oggetto	OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR N. 13/2015 <i>ı</i> MAK S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA PALESTINA N. 13 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6949 del 19/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR N. 13/2015 – **MAK S.R.L.** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA PALESTINA N. 13 - **RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI

LA DIRIGENTE

PREMESSO che **MAK S.R.L.**, (CF./PIVA: 02510090398) con sede legale ed impianto in Comune di Russi, via Palestina n. 13, risulta titolare di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. 2510 del 12/08/2015, con scadenza al 12/08/2025, per l'**impianto di messa in riserva (R13)** di rifiuti anche pericolosi;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI altresì:

- la *circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- il *Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188*, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", recante i criteri tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291* "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e smi;
- la *Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024* con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

VISTA l'istanza presentata in data 11/02/2025 (ns. PG/2025/26606), con cui **MAK S.r.l.** (CF./PIVA: 02510090398), avente sede legale e impianto in Comune di Russi, Via Palestina n. 13, richiedeva il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. DET. 2510 del 12/08/2015;

CONSIDERATO che

- la verifica di completezza con esito negativo della domanda di rinnovo dell'AU comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 18/02/2025 (ns. PG/2025/31847), con conseguente interruzione dei termini del procedimento;
- in data 17/03/2025 (ns. PG/2025/50536) MAK S.r.l. presentava la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'avvio del procedimento;

- l'istanza di rinnovo dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 17/03/2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2025/50536 del 25/03/2025, con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;
 - in data 10/04/2025 venivano acquisiti elementi documentali integrativi in materia di impatto acustico, forniti a titolo volontario dal proponente (ns. PG/2025/68700);
 - l'istanza per il rinnovo dell'AU veniva corredata dalla necessaria documentazione comprovante la disponibilità dell'area. In particolare, è stata allegata copia del contratto di affitto, con scadenza fissata al 30/11/2026;
 - nell'impianto vengono svolte operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi all'interno di un locale al chiuso, avente superficie pari a circa 200 m², dotato di pavimentazione impermeabile e suddiviso in: area di carico e scarico, area di stoccaggio di rifiuti pericolosi, area di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, ufficio, soppalco, servizio igienico. Tutti i rifiuti detenuti in stoccaggio in impianto vengono ritirati direttamente presso i produttori già confezionati in appositi box;
 - non sono previste modifiche alla dotazione impiantistica e alle operazioni di stoccaggio già autorizzate;
 - in data 15/04/2025 si svolgeva la prima seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona e telematica, convocata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento ns. PG/2025/50536 del 25/03/2025, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori;
 - in data 26/05/2025 (ns. PG/2025/96600) veniva trasmessa al gestore la richiesta di integrazioni ai fini istruttori, con interruzione dei termini del procedimento;
 - in data 20/06/2025 (ns. PG/2025/111597) il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta, con riavvio dei termini del procedimento;
 - in data 04/11/2025 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi (convocata con nota ns. PG/2025/184145 del 17/10/2025) che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo dell'AU;
 - al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole espresso dall'Ausl della Romagna - Servizio Igiene Pubblica, giusti i verbali della CdS (ns. PG/2025/96549 e PG/2025/203462);
 - parere favorevole condizionato espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2025/65350);
 - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2025/69280);
 - parere favorevole espresso dal Comune di Russi in ordine alla conformità urbanistica e al rilascio del nulla osta acustico (ns. PG/2025/161875);
- nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/195287).

ACQUISITE le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio del rinnovo dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertato l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione in data 24/03/2025 nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo dell'AU per l'impianto di stoccaggio di rifiuti in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è già determinata nella precedente AU, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sulla base dei seguenti dati:

- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi = 47 tonnellate
- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi = 13 tonnellate
- calcolo importo garanzia finanziaria: $47t \times 250,00 \text{ €/t} + 13t \times 140,00 \text{ €/t} = 13.570,00 \text{ €}$
→importo minimo 30.000,00 €

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del presente procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 2, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dal ricevimento della domanda completa, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata della garanzia finanziaria fino al 12/02/2026 (ns. PG/2025/98025), ai sensi di quanto disposto dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore proseguiva l'esercizio delle operazioni di messa in riserva dei rifiuti nell'impianto, sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Fabrizio Baldoni del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di RINNOVARE l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **MAK S.R.L.** (CF./PIVA: 02510090398) con sede legale ed impianto in Comune di Russi, via Palestina n. 13, per l'**impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi**, comprensiva di nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a Per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi nell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni specifiche contenute nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Sono altresì fatte salve le norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
 - 2.b L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*allegato 3 Planimetria Mak srl*" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
 - 2.c Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata.In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;
- 2.c Deve essere trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna, tramite PEC, apposita attestazione comprovante il rinnovo del contratto di affitto e ogni altra variazione che potrà intercorrere tra il locatario e il proprietario dell'area. In mancanza di tale documentazione sarà attivato un procedimento di revoca della presente AU.

- 3 Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
- 4 Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi nell'impianto in oggetto, il gestore è tenuto **entro 45 giorni** dalla data del presente provvedimento pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria in essere o prestare una nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 30.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di trasmettere con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, previo assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le tipologie di rifiuti anche pericolosi per cui sono ammesse le operazioni **messa in riserva (R13)** sono esclusivamente le seguenti:

Codice EER	Descrizione
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

2. La **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** dei rifiuti nell'impianto è fissata complessivamente in **60 tonnellate**, di cui 47 tonnellate di rifiuti pericolosi e 13 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
4. Tutti i rifiuti ammessi allo stoccaggio in impianto vengono ritirati direttamente presso i produttori già confezionati in appositi box. Non sono ammessi allo stoccaggio in impianto rifiuti contenuti in box danneggiati.
5. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi devono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).
6. In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico deve essere respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
7. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
8. Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
9. Tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, vengono stoccati in appositi box chiusi. Lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
10. I box per lo stoccaggio dei rifiuti possono essere impilati tra loro per un numero massimo di 3 e comunque rispettando un'altezza non superiore a 3 metri.
11. Sui recipienti mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e

dei componenti chimici.

12. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.
13. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
14. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
15. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
16. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. In caso di sversamenti accidentali, deve essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
17. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo:

- l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.